



**tellco**

Previdenza. Banca. Immobili.

# Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

## Tellco Previdenza 1e

Tellco Previdenza 1e  
Bahnhofstrasse 4  
Postfach 713  
CH-6431 Schwyz  
t + 41 58 442 64 00  
vorsorge1e@tellco.ch  
tellco.ch

valevole dal 9 febbraio 2018



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>3</b>
2.1	Principio di base	3
2.2	Condizioni per una liquidazione parziale	3
2.3	Condizione per una liquidazione totale	4
<b>3</b>	<b>Procedura di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza</b>	<b>4</b>
3.1	Definizione delle condizioni	4
3.2	Esecuzione della liquidazione parziale o totale	4
3.3	Giorno determinante per la liquidazione parziale	4
3.4	Giorno determinante per la liquidazione totale	4
3.5	Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo della cassa di previdenza	5
3.6	Ripartizione dei fondi liberi della cassa di previdenza	5
3.6.1	Ripartizione alle persone assicurate attive	5
3.6.2	Ripartizione individuale della quota di fondi liberi o di disavanzo delle persone assicurate attive uscenti	5
3.6.3	Trasferimento dei diritti	5
3.7	Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione della cassa di previdenza	5
3.8	Variazioni	6
3.9	Obbligo di informazione e rimedi giuridici	6
<b>4</b>	<b>Condizioni per una liquidazione parziale o totale della Fondazione</b>	<b>7</b>
4.1	Condizioni per una liquidazione parziale	7
4.2	Condizioni per una liquidazione totale della Fondazione	7
<b>5</b>	<b>Procedura di liquidazione parziale della Fondazione</b>	<b>7</b>
5.1	Decisione di liquidazione parziale della Fondazione	7
5.2	Informazione delle casse di previdenza	7
5.3	Rimedi giuridici degli assicurati delle casse di previdenza	7
5.4	Valenza giuridica ed esecuzione	7
<b>6</b>	<b>Insolvenza del datore di lavoro</b>	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Interessi</b>	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>8</b>
8.1	Partecipazione ai costi	8
8.2	Costituzione di accantonamenti per il prosieguo dell'attività	8
8.3	Casi non contemplati	8
8.4	Emanazione e adeguamento del regolamento	8
8.5	Entrata in vigore	9



# teIICO

Previdenza. Banca. Immobili.

## 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le condizioni e la procedura di liquidazione parziale o totale delle casse di previdenza affiliate nonché di liquidazione parziale di Tellco Previdenza 1e (di seguito denominata «Fondazione»).

## 2 Condizioni per una liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

### 2.1 Principio di base

In caso di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, il capitale di previdenza degli assicurati uscenti viene aumentato di una quota singola o collettiva di fondi liberi. Nell'eventualità di un disavanzo, gli averi di vecchiaia degli assicurati uscenti subiscono riduzioni singole.

I singoli disavanzi derivanti dagli investimenti patrimoniali individuali degli assicurati non saranno assegnati alla cassa di previdenza, bensì verranno addebitati singolarmente ad ogni assicurato.

### 2.2 Condizioni per una liquidazione parziale

Le condizioni per la liquidazione parziale sono presumibilmente adempiute se:

- a) l'effettivo del personale del datore di lavoro affiliato subisce una considerevole riduzione che sia economicamente giustificata e comporti l'uscita involontaria di una parte considerevole degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia ovvero un calo sostanziale dell'averi di vecchiaia della cassa di previdenza;
- b) l'impresa del datore di lavoro affiliato viene ristrutturata, comportando l'uscita involontaria di una parte considerevole degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia ovvero un calo sostanziale dell'averi di vecchiaia della cassa di previdenza.

Per ristrutturazione s'intendono tutte quelle misure adottate dal datore di lavoro il cui obiettivo primario non è quello di ridurre posti di lavoro e licenziare collaboratori, ma piuttosto quello di riorganizzare l'impresa mediante la cessazione di determinati compiti finora svolti autonomamente oppure il trasferimento di intere parti aziendali a un'altra impresa. Un calo del personale è ritenuto considerevole se, a dipendenza del numero di assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia prima della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione, si verifica nella misura seguente (per la ristrutturazione fanno stato i parametri indicati tra parentesi):

- Fino a 5 persone assicurate: minimo 2 (2) uscite involontarie oppure 30% (20%) dell'averi di vecchiaia;
- Da 6 a 10 persone assicurate: minimo 3 (2) uscite involontarie oppure 25% (15%) dell'averi di vecchiaia;
- Da 11 a 25 persone assicurate: minimo 4 (3) uscite involontarie oppure 20% (10%) dell'averi di vecchiaia;
- Da 26 a 50 persone assicurate: minimo 5 (3) uscite involontarie oppure 15% (7.5%) dell'averi di vecchiaia;
- Oltre 50 persone assicurate: uscite involontarie di almeno il 10% degli assicurati attivi nella previdenza per la vecchiaia oppure 10% (5%) dell'averi di vecchiaia.



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Come data d'inizio della riduzione del personale ovvero della ristrutturazione viene definito il giorno in cui la prima persona assicurata esce involontariamente dall'impresa e dalla cassa di previdenza in seguito a una decisione aziendale. Come data finale viene definito il giorno in cui l'ultima persona assicurata esce involontariamente dall'impresa e dalla cassa di previdenza.

L'uscita della persona assicurata è considerata involontaria quando il contratto lavorativo è sciolto dal datore di lavoro. Essa è altresì ritenuta involontaria se, dopo aver appreso la notizia sulla riduzione del personale o della ristrutturazione, la persona assicurata decide di propria volontà di porre fine al rapporto lavorativo, al fine di prevenire un licenziamento da parte del datore di lavoro oppure perché non accetta le nuove condizioni d'impiego che le sono state offerte.

c) il contratto di affiliazione con la Fondazione è sciolto in parte o in toto.

## 2.3 Condizione per una liquidazione totale

Una liquidazione totale può avvenire a condizione che il contratto di affiliazione sia sciolto integralmente. Vi è tuttavia rinuncia a una liquidazione totale se:

- a) la cassa di previdenza cambia integralmente organismo di previdenza con la totalità degli attivi e dei passivi nonché dei diritti e degli obblighi, senza che vi sia una sottocopertura collettiva; oppure
- b) al momento dello scioglimento del contratto di affiliazione la cassa di previdenza non conta alcuna persona assicurata attiva.

## 3 Procedura di liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza

### 3.1 Definizione delle condizioni

La decisione di una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o ristrutturazione aziendale spetta alla commissione previdenziale.

### 3.2 Esecuzione della liquidazione parziale o totale

Responsabile della liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza è la Fondazione. Il datore di lavoro e la commissione previdenziale sono tenuti a divulgare tempestivamente alla Fondazione, non appena quest'ultima la richiede, qualunque informazione necessaria all'adempimento dei compiti della stessa.

### 3.3 Giorno determinante per la liquidazione parziale

Come data determinante della liquidazione parziale viene fissata la fine dell'anno in cui termina l'operazione di riduzione del personale o di ristrutturazione aziendale (si veda il punto 5.2). Tale data è determinante per il calcolo dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo.

### 3.4 Giorno determinante per la liquidazione totale

La liquidazione totale ha effetto dalla data di scioglimento del contratto. Tale data è determinante per il calcolo dell'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo.



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

### 3.5 Calcolo dei fondi liberi/del disavanzo della cassa di previdenza

I fondi liberi ovvero il disavanzo della cassa di previdenza si compongono di:

- a) fondi liberi della cassa di previdenza;
- b) un eventuale disavanzo della cassa di previdenza senza singoli disavanzi degli assicurati;
- c) eventuali fondi liberi ovvero un eventuale disavanzo, assegnati alla cassa di previdenza nel quadro della liquidazione parziale della Fondazione;
- d) la riserva dei contributi del datore di lavoro, qualora il datore di lavoro cessi l'attività;
- e) una quota della riserva (non tecnica) costituita a livello di Fondazione per i contributi non fruiti, qualora il saldo all'ultima data nota di bilancio abbia raggiunto un ammontare pari a due contributi annui.

### 3.6 Ripartizione dei fondi liberi della cassa di previdenza

#### 3.6.1 Ripartizione alle persone assicurate attive

Ai fini del calcolo della quota di fondi liberi e in caso di sottocopertura del computo del disavanzo fa stato il capitale di previdenza attivi. La categoria delle persone assicurate attive comprende, da un lato, tutte le persone involontariamente uscenti dalla cassa di previdenza (sottocategoria delle persone assicurate attive uscenti) durante l'operazione di riduzione del personale o di ristrutturazione aziendale (si veda il punto 2.2) e, dall'altro, tutte le persone restanti nella cassa di previdenza dopo il termine della stessa operazione (sottocategoria delle persone assicurate attive restanti).

#### 3.6.2 Ripartizione individuale della quota di fondi liberi o di disavanzo delle persone assicurate attive uscenti

I fondi liberi vengono definiti nella percentuale dei capitali di previdenza detenuti dalle persone assicurate attive restanti e uscenti nonché dalla loro appartenenza alla Fondazione. La quota di fondi liberi o di disavanzo collettivo detenuta dalle persone assicurate attive uscenti senza singoli disavanzi degli assicurati è pari a tale percentuale, applicata al capitale di previdenza delle stesse.

#### 3.6.3 Trasferimento dei diritti

Di regola, i fondi spettanti alle persone assicurate attive uscenti vengono assegnati singolarmente. Se un minimo di dieci assicurati aderisce in gruppo a un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), la quota di fondi loro spettante viene trasferita collettivamente.

I fondi spettanti alle persone assicurate attive restanti non vengono destinati singolarmente, bensì permangono nella cassa di previdenza.

### 3.7 Quota di accantonamenti e riserve di fluttuazione della cassa di previdenza

Oltre ad un'assegnazione individuale o collettiva dei fondi liberi, in caso di uscita collettiva esiste altresì un diritto collettivo di partecipazione proporzionale alle riserve tecniche e alle riserve di fluttuazione. Nel calcolo della quota si tiene adeguatamente conto del contributo fornito dal collettivo uscente alla costituzione degli accantonamenti e delle riserve di fluttuazione. Il diritto a parte degli accantonamenti sussiste tuttavia soltanto nella misura in cui sono trasferiti rischi attuariali. La quota di riserve di fluttuazione spettante al collettivo uscente è pari alla quota del capitale di previdenza da trasferire.



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

Il diritto collettivo sulle riserve attuariali e di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale dell'istituto di previdenza è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.

### 3.8 Variazioni

In caso di modifiche importanti, pari a un minimo del 5%, degli attivi o dei passivi tra il giorno determinante per la liquidazione parziale e il trasferimento degli accantonamenti, delle riserve di fluttuazione e dei fondi liberi, i fondi da trasferire sono adeguati di conseguenza.

### 3.9 Obbligo di informazione e rimedi giuridici

Ogni persona assicurata della cassa di previdenza viene informata tempestivamente e adeguatamente. L'informativa tratta il sussistere della fattispecie della liquidazione parziale nonché la relativa procedura e il piano di distribuzione.

Appena ricevuta l'informativa, le persone assicurate hanno il diritto di consultare il bilancio determinante e la perizia attuariale.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, le persone assicurate possono opporsi alle condizioni stabilite per la liquidazione parziale nonché alla procedura e al piano di distribuzione, presentando istanza presso il consiglio di fondazione.

Dopo aver sentito gli oppositori, il consiglio di fondazione è tenuto a processare le istanze di opposizione e a formulare una risposta scritta. Se le istanze vengono accolte, la procedura e/o il piano di distribuzione subiscono un adeguamento e gli assicurati attivi ricevono una nuova informativa.

Nella risposta all'istanza di opposizione, il consiglio di fondazione informa gli oppositori in merito al loro diritto di far verificare dalla competente autorità di vigilanza, entro 30 giorni, le condizioni, la procedura e il piano di distribuzione.

La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata mediante ricorso entro un termine di 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale. Il ricorso contro la decisione dell'autorità di vigilanza ha effetto sospensivo solo se il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale lo prescrive d'ufficio o su istanza del ricorrente. Qualora l'effetto sospensivo non venga accordato, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto soltanto a vantaggio o a discapito del ricorrente.

La sentenza del Tribunale amministrativo federale può essere impugnata mediante ricorso entro un termine di 30 giorni presso il Tribunale federale. Il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale ha effetto sospensivo solo se il giudice istruttore del Tribunale federale lo prescrive d'ufficio o su istanza del ricorrente. Qualora l'effetto sospensivo non venga accordato, la decisione del Tribunale federale ha effetto soltanto a vantaggio o a discapito del ricorrente.

La liquidazione parziale assume valenza giuridica e può essere eseguita qualora sussista uno dei seguenti requisiti:

- a) Non è stata sollevata alcuna obiezione;
- b) Tutti i ricorsi sono stati composti consensualmente;
- c) Esiste una decisione con valenza giuridica dell'autorità di vigilanza;
- d) Esiste un'eventuale sentenza passata in giudicato.



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

## 4 Condizioni per una liquidazione parziale o totale della Fondazione

### 4.1 Condizioni per una liquidazione parziale

Le condizioni per una liquidazione parziale della fondazione collettiva sono soddisfatte se il grado di copertura nel giorno determinante per la liquidazione parziale supera il 102.5% e

a) viene sciolto un contratto di affiliazione con un datore di lavoro nonché il patrimonio previdenziale della cassa di previdenza uscente ammonta a un minimo del 10% dell'intero patrimonio previdenziale della Fondazione; oppure

b) a causa dello scioglimento dei contratti di affiliazione, nel giro di un anno civile il numero di assicurati cala di un minimo del 10% e di conseguenza il patrimonio previdenziale della Fondazione subisce una contrazione di un minimo del 10%.

### 4.2 Condizioni per una liquidazione totale della Fondazione

Compete all'autorità di vigilanza decidere se le condizioni per una liquidazione totale della Fondazione risultano soddisfatte.

## 5 Procedura di liquidazione parziale della Fondazione

### 5.1 Procedura di liquidazione parziale della Fondazione

La fattispecie della liquidazione parziale della Fondazione viene stabilita dal consiglio di fondazione.

### 5.2 Informazione delle casse di previdenza

La Fondazione informa le casse di previdenza per iscritto in merito alla decisione di una liquidazione parziale e ne descrive in particolare la fattispecie, l'ammontare delle quote di fondi liberi o del disavanzo nonché i passi successivi.

### 5.3 Rimedi giuridici degli assicurati delle casse di previdenza

Entro 30 giorni dalla notifica dell'informativa, gli assicurati delle casse di previdenza hanno il diritto di richiedere alla Fondazione di poter consultare la relativa documentazione ed eventualmente impugnare le modalità di liquidazione parziale. Qualora non si arrivi a una risoluzione consensuale delle divergenze esistenti, la Fondazione concede agli assicurati un termine di 30 giorni entro cui presentare istanza di revisione presso la competente autorità di vigilanza. Nel quadro della revisione essa effettua una verifica e determina le condizioni, la procedura nonché il calcolo dei fondi liberi o del disavanzo.

### 5.4 Valenza giuridica ed esecuzione

La liquidazione parziale assume valenza giuridica e può essere eseguita qualora sussista uno dei seguenti requisiti:

a) Non è stata sollevata alcuna obiezione da parte degli assicurati delle casse di previdenza interessati dalla procedura;

b) Tutti i ricorsi sono stati composti consensualmente;

c) Esiste una decisione con valenza giuridica dell'autorità di vigilanza;

d) Esiste un'eventuale sentenza passata in giudicato.



# tellico

Previdenza. Banca. Immobili.

## 6 Insolvenza del datore di lavoro

Qualora il datore di lavoro non abbia corrisposto tutti i contributi dovuti entro il giorno della liquidazione parziale o totale della propria cassa di previdenza e venga aperta una procedura di fallimento o un simile procedimento nei suoi confronti, in fase di calcolo dei fondi liberi i contributi dovuti vengono in un primo momento provvisoriamente ammortizzati mediante rettifica di valore azzerante.

Qualora tuttavia il datore di lavoro o il fondo di garanzia sia successivamente in grado di corrispondere l'importo ammortizzato in toto o in parte, le pretese delle persone assicurate in questione vengono ricalcolate tenendo conto della disponibilità di patrimonio più elevata e soddisfatte computando i fondi già trasferiti.

## 7 Interessi

Le pretese individuali e collettive sono assoggettate al tasso d'interesse minimo LPP, qualora siano corrisposte in liquidità. Gli interessi sono dovuti a decorrere da un periodo di 30 giorni dall'attribuzione di valenza giuridica del piano di distribuzione, al più presto tuttavia dopo un termine di 30 giorni a partire dal momento in cui sono stati messi a disposizione tutti i dati necessari per il versamento.

## 8 Disposizioni finali

### 8.1 Partecipazione ai costi

In caso di spese straordinarie in relazione alla liquidazione parziale o totale di una cassa di previdenza, ad esempio di perizie per l'elaborazione di ricorsi e reclami, alla cassa di previdenza in questione vengono messi in conto dei costi aggiuntivi.

### 8.2 Costituzione di accantonamenti per il prosieguo dell'attività

Ai fini del prosieguo dell'attività è possibile costituire accantonamenti, il cui ammontare viene definito in caso di liquidazione parziale o totale da un perito in materia di previdenza professionale.

### 8.3 Casi non contemplati

I casi non contemplati espressamente dal presente regolamento vengono risolti dalla Fondazione per analogia e nel rispetto delle prescrizioni di legge.

### 8.4 Emanazione e adeguamento del regolamento

Il regolamento e i relativi adeguamenti futuri vengono emanati dalla Fondazione, per poi essere approvati dall'autorità di vigilanza.





**tellco**

Previdenza. Banca. Immobili.

8.5 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 2018.

Schwyz, 9 febbraio 2018

Tellco Previdenza 1e  
Il consiglio di fondazione

Peter Hofmann  
Presidente

Pierre Christen  
Membro

In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede il testo tedesco.